Informativa per la clientela

Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali

INDICE

1 Premessa.....Errore: sorgente del riferimento non trovata

2 Soggetti obbligati.....Errore: sorgente del riferimento non trovata

3 Oggetto della comunicazione.....Errore: sorgente del riferimento non trovata

3.1 *Soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro*.....Errore: sorgente del riferimento non trovata

3.2 *Contratti da cui derivano corrispettivi periodici e contratti tra loro collegati*. .Errore: sorgente del riferimento non trovata

3.2.1 Pagamento frazionato del corrispettivo. .Errore: sorgente del riferimento non trovata

3.2.2 Nozione di "collegamento tra più contratti".....Errore: sorgente del riferimento non trovata

3.3 *Operazioni escluse dalla comunicazione*.....Errore: sorgente del riferimento non trovata

3.4 *Dati da indicare nella comunicazione*.....Errore: sorgente del riferimento non trovata

4 **Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni**.....Errore: sorgente del riferimento non trovata

4.1 *Termini*.....4

4.2 *Comunicazione sostitutiva*.....Errore: sorgente del riferimento non trovata

5 **Sanzioni**.....Errore: sorgente del riferimento non trovata

1 PREMESSA

Con il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2010, è stata data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto dall'art. 21 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con:

- il provv. 14.4.2011;
- la circ. 30.5.2011 n. 24.

Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, alla luce delle novità intervenute.

2 SOGGETTI OBBLIGATI

Il nuovo adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA che, in qualità di cedenti/prestatori o di cessionari/committenti, effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

Sono obbligati anche:

- i soggetti in contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale in Italia;
- i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive.

Contribuenti minimi

I contribuenti minimi sono esclusi dall'obbligo di comunicazione, salvo che – in corso d'anno – si verifichi una causa di decadenza dal regime; in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato.

3 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali coesistano i presupposti impositivi (oggettivo, soggettivo e territoriale).

3.1 SOGLIE DI 3.000,00 E 3.600,00 EURO

Sono soggette all'obbligo di comunicazione:

- le operazioni con obbligo di emissione della fattura, se i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA;
- le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, se i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA.

Il limite di 3.600,00 euro si applica anche alle:

- operazioni con obbligo di emissione della fattura, se non è obbligatoria l'indicazione separata dell'imposta (es. agenzie di viaggio in regime speciale);
- operazioni senza obbligo di emissione della fattura, se quest'ultima viene emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Disciplina transitoria

In via transitoria:

- per il periodo d'imposta 2010, le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a 25.000,00 euro al netto dell'IVA e la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione;
- dall'1.1.2011 al 30.6.2011, la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.

A regime, ossia dall'1.7.2011, la comunicazione avrà per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA:

- di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA, se soggette all'obbligo di fatturazione;
- di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, se non soggette all'obbligo di fatturazione.

3.2 CONTRATTI DA CUI DERIVANO CORRISPETTIVI PERIODICI E CONTRATTI TRA LORO COLLEGATI

Per i contratti:

- d'appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (es. contratti di locazione, noleggio, concessione, ecc.), la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell'intero anno solare sono di importo complessivo pari o superiore a 3.000,00 euro;
- tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro, occorre considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

3.2.1 Pagamento frazionato del corrispettivo

Per i suddetti contratti, in caso di pagamento frazionato del corrispettivo, deve essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese o ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo è inferiore alla soglia.

Nello specifico, deve essere compilata un'unica riga del tracciato record; nel campo "data dell'operazione" va indicata:

- la data di registrazione dell'ultima operazione resa o ricevuta nell'anno di riferimento;
- ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell'operazione.

3.2.2 Nozione di "collegamento tra più contratti"

Il collegamento negoziale si verifica quando le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto, bensì mediante una pluralità coordinata di contratti.

3.3 OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Dall'obbligo di comunicazione sono escluse:

- le importazioni;
- le esportazioni "dirette", anche in triangolazione; l'esonero non è, invece, applicabile alla cessione interna dei beni nell'ambito delle triangolazioni comunitarie;
- le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT, ossia:
 - le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni;
 - le prestazioni di servizi "generiche", territorialmente rilevanti nel Paese UE del committente, purché ivi imponibili;
- le operazioni, attive e passive, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. "operazioni con paradisi fiscali");
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria; pertanto, l'esonero:
 - riguarda, ad esempio, i contratti di assicurazione, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili;

 - non riguarda, ad esempio, le cessioni di autoveicoli, le quali – pur essendo sottoposte ad un particolare regime pubblicistico – non sono monitorate dall'Anagrafe tributaria;
- le operazioni effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari; l'esonero non si applica se i suddetti operatori finanziari sono soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia;
- i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, se documentati da fattura.

3.4 DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Nella comunicazione devono essere indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

- la data dell'operazione, ossia:
 - la data di registrazione dell'operazione;
 - ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell'operazione;
- l'anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/ committente;
- per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale:
 - se persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
 - se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale; in relazione alle società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- i corrispettivi dovuti e l'importo dell'IVA, ovvero la specificazione che l'operazione è non imponibile o esente;
- i corrispettivi, comprensivi dell'IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.

Operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione

Per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, il cessionario/committente deve fornire al cedente/prestatore il codice fiscale anche nell'ipotesi in cui sia emessa la fattura.

4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni in esame devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica:

- direttamente, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline;
- oppure avvalendosi degli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti).

4.1 TERMINI

A regime, la comunicazione telematica deve essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

In via transitoria, in relazione alla comunicazione relativa al periodo d'imposta 2010, il termine di invio è prorogato al 31.10.2011.

Pertanto, entro:

- il **31.10.2011**, vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 25.000,00 euro al netto dell'IVA, rese e ricevute nell'anno 2010, per le quali è previsto l'obbligo di emettere la fattura;
- il **30.4.2012**, vanno comunicate:
 - le operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro al netto dell'IVA, rese e ricevute

nell'anno 2011, per le quali è previsto l'obbligo di emettere la fattura;

- le operazioni di importo pari o superiore a 3.600,00 euro al lordo dell'IVA, rese e ricevute dall'1.7.2011 al 31.12.2011, per le quali non è previsto l'obbligo di emettere la fattura.

4.2 COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA

Entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile, senza applicazione di sanzioni:

- annullare la comunicazione originaria;
- inviare una comunicazione sostitutiva per correggere eventuali errori e/o omissioni.

Ravvedimento operoso

Scaduto il termine di 30 giorni è ammesso il ravvedimento operoso.

5 SANZIONI

L'omessa comunicazione telematica, così come la comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è punita con la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni e per predisporre e trasmettere in via telematica la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2010.